

BIBLIOTHECA APERTA

2

IL LESSICO DELLA SOTTOMISSIONE

STUDI SUL TERMINE *STIPENDIARIUS*

Cristina Soraci



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

BIBLIOTHECA APERTA

2

Diretta da
CRISTINA SORACI

Bibliotheca Aperta
Studi di storia antica

Direttrice della collana
Cristina Soraci

Comitato scientifico internazionale

Werner Eck (Universität zu Köln)
Febronia Elia (Università di Catania)
Jérôme France (Université Bordeaux Montaigne, UMR Ausonius)
Antonio Gonzales (Université de Franche-Comté, UMR ISTA)
Gian Luca Gregori (Università di Roma – La Sapienza)
Sylvie Pittia (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR ANHIMA)
Umberto Roberto (Università di Napoli - Federico II)
Giovanni Salmeri (Università di Pisa)
Maria Teresa Schettino (Universités de Haute-Alsace et de Strasbourg,
UMR Archimède)
Marina Silvestrini (Università di Bari – Aldo Moro)
Elena Torregaray Pagola (Universidad del País Vasco)
Gregor Weber (Universität Augsburg)

Segretario di redazione
Andoni Llamazares Martín

La collana è dotata di un sistema di *peer review*

Cristina Soraci

IL LESSICO DELLA SOTTOMISSIONE

Studi sul termine *stipendiarius*

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Roma - Bristol

Cristina Soraci
Il lessico della sottomissione

© 2020 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Marianna Dionigi, 57 70 Enterprise Drive, Suite 2
00193 Roma – Italia Bristol, CT 06010 – USA
www.lerma.it lerma@isdistribution.com

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi ed illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

Progetto grafico, impaginazione e copertina
Dario Scianetti

Sistemi di garanzia della qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale
ISO 14001:2015

In copertina:

R/ del denario di Mn. Aquilius Florus, 71 a.C.
(AR 3,81 gr; asta del 21/9/17: immagine tratta da www.coinarchives.com)

Il lessico della sottomissione. Studi sul termine stipendiarus - Roma :
«L'Erma» di Bretschneider®, 2020 - 148 p., 24 cm. - (Bibliotheca
Aperta : 2)

978-88-913-2126-8 (Brossura)

978-88-913-2129-9 (PDF)

CDD 330.09376

2 Economia - Storia

*Stampato nel rispetto dell'ambiente su carta proveniente
da zone a deforestazione controllata.*

*(Tempestas) alioqui gubernatoris artem adeo
non impedit, ut ostendat; tranquillo enim, ut
aiunt, quilibet gubernator est.*

Sen. *epist.* 85.34

INDICE

INTRODUZIONE	p.	9
I. DALLO <i>STIPENDIUM</i> AGLI <i>STIPENDIARI</i>	»	13
1.1. Lo <i>stipendium</i> , il «soldo»	»	13
1.2. Lo <i>stipendium</i> come indennità di guerra e l'origine del termine <i>stipendiarius</i>	»	19
1.3. La scomparsa degli <i>stipendiarii</i>	»	22
II. SIGNIFICATI DEL TERMINE <i>STIPENDIARIUS</i> NELLE FONTI LETTERARIE	»	25
2.1. <i>Stipendiarius</i> contrapposto a popoli e città di condizioni privilegiate	»	26
2.1.1 <i>Stipendiarius</i> nella <i>Naturalis historia</i>	»	28
2.2. <i>Stipendiarius ac vectigalis</i>	»	38
2.2.1 <i>Vectigal certum stipendiarium</i>	»	42
2.2.2 Città d'Asia <i>stipendiariae</i>	»	45
2.3. <i>Stipendiarius</i> = soggetto a tributo	»	48
2.4. <i>Stipendiarius</i> = soldato mercenario	»	59
III. LE FONTI EPIGRAFICHE E GLI <i>STIPENDIARI</i> D'AFRICA	»	61
3.1. La <i>Lex agraria epigraphica</i>	»	62
3.2. Gli <i>stipendiarii</i> dei pagi <i>Muxsi Gususi Zeugei</i>	»	71
3.3. L'epigrafe degli <i>stipendiarii pago Gurzenses</i>	»	73
3.4. L'iscrizione dei <i>mancupes stipendiorum</i> africani	»	75
3.5. Gli <i>stipendiarii del fundus</i> di Villa Magna	»	77
IV. LE FONTI GIURIDICHE	»	83
4.1. I <i>praedia stipendiaria</i> nelle <i>Institutiones</i>	»	83
4.2. <i>Praedia e fundi</i> stipendiari nella giurisprudenza post-gaiana	»	86
V. I TESTI DEI GROMATICI: IL BRANO DELLO PSEUDO-AGENNIO	»	93
5.1. Gli <i>agri stipendiarii</i>	»	93
5.2. Sulla tassazione di colonie e municipi provinciali	»	99

CONCLUSIONI	p. 105
1. Dagli uomini alle terre: ambiti d'uso del termine <i>stipendiarius</i>	» 105
2. Il lessico della sottomissione: l'uso del termine <i>stipendiarius</i> nelle fonti letterarie	» 111
3. La peculiare situazione africana	» 112
4. Il lessico della sottomissione: l'uso del termine <i>stipendiarius</i> nelle fonti giuridiche e nei testi dei gramatici	» 114
EDIZIONI DELLE FONTI	» 117
ABBREVIAZIONI E SIGLE	» 125
BIBLIOGRAFIA	» 127
ELENCO DELLE TABELLE E DELLE IMMAGINI	» 145

INTRODUZIONE

Usus et experientia dominantur in artibus, neque est ulla disciplina in qua non peccando discatur, affermava Columella ribadendo l'importanza dell'esperienza e l'inevitabile gradualità dell'apprendimento, spesso non scevro di errori¹.

Quest'assunto è tanto più valido quando si applica a tematiche complesse, come quelle concernenti la fiscalità antica. Lo stato, spesso lacunoso, delle testimonianze pervenute limita fortemente la nostra capacità interpretativa, chiamata a rileggere fonti di natura diversa e, non di rado, appartenenti a epoche molto lontane tra loro. Per tali motivi, non è infrequente riconoscere in lavori più o meno recenti l'applicazione di una precisa terminologia fiscale a periodi e contesti che non le erano originariamente propri²: per limitarci al lessico in lingua latina, sostantivi come *vectigal*, *tributum*, *stipendium* sono stati tradotti di volta in volta in modo differente per indicare imposte di vario tipo, tributi regolari o indennità di guerra, versamenti in natura o in moneta; analoga sorte è toccata ai corrispondenti aggettivi (gli ultimi dei quali non infrequentemente usati anche sostantivati) *vectigalis*, *tributarius*, *stipendiarius*.

D'altro canto, sia la relativa carenza sia la limitata conoscenza degli studi dedicati all'analisi del lessico tributario e, per contro, la frequente tendenza a riprendere in modo pressoché acritico teorie formulate in passato da studiosi certamente illustri, ma che non potevano tenere conto delle successive scoperte, ha portato ad reiterarsi di posizioni interpretative oggi non del tutto o per nulla sostenibili³.

¹ Colum. 1.1.16.

² Cfr. quanto osservato in proposito da ANDREAU, CHANKOWSKI 2007, I-V e, in partic., da FRANCE 2007b, 356-363. L'imposizione dello *stipendium* e la condizione di *civitas stipendiaria* sono state talvolta attribuite alle città o agli abitanti di alcune province anche in mancanza di espliciti riferimenti delle fonti; vd. in tal senso MOMMSEN 1869, 267 e ID. 1885a, 275; CUNTZ 1926, 198 e 207; GRANT 1949, 94, nn. 9, 10 e 29, che pure rinvia a studi precedenti; LUZZATTO 1985, 85 (secondo cui alle città della Grecia sarebbe stato imposto lo *stipendium*: tuttavia, il passo di Liv. 45.29.4 citato a sostegno non parla di *stipendium*, bensì di *tributum* e di *pecunia*).

³ Vd. gli studi raccolti in SORACI 2020a.

Un terzo ordine di problemi riguarda, infine, la natura stessa delle testimonianze disponibili. In effetti, solo in alcuni casi disponiamo di testi di carattere specialistico, nei quali termini considerati propri del lessico fiscale assumevano significati specifici, di tipo strettamente tributario⁴. Molto spesso, invece, questi stessi vocaboli venivano impiegati nella loro accezione semantica più ampia: com'è stato osservato, le categorie del vocabolario fiscale romano si basano su un gruppo ristretto di parole il cui significato è spesso impreciso⁵.

Il presente studio è dedicato all'analisi del termine *stipendiarius*, negli ultimi anni oggetto di svariate indagini, per lo più incentrate, tuttavia, sulle occorrenze di esso nelle fonti letterarie⁶. Infatti, nonostante l'attenzione che in tempi recenti è stata rivolta al lessico tributario in genere e a singoli vocaboli in particolare, occorre constatare come tali indagini siano spesso limitate ad una sola tipologia di fonti, quelle letterarie, precludendo così la possibilità di abbracciare lo spettro semantico dei termini nella loro interezza.

Il presente lavoro si apre con un excursus storico che tenta di ricostruire l'evoluzione semantica del termine *stipendiarius* a partire dal vocabolo *stipendium*, da cui appare derivare. Per impiegare una felice espressione coniata proprio in relazione a tali tematiche, non ci si è, in questa sede, sottratti alla “tentazione di offrire uno svolgimento lineare del fenomeno”⁷: le riflessioni che seguono sono da considerare proposte di ricostruzione di processi molto complessi, la cui genesi si perde nei nebulosi secoli della Roma delle origini. Se lo *stipendium* era la paga introdotta per far fronte al mantenimento dei soldati impegnati in guerra, il termine *stipendiarius* dovette originariamente indicare colui che versava l'importo necessario a pagare lo *stipendium*. Ma, poiché il termine *stipendiarius* appare impiegato quasi sempre per indicare abitanti delle province via via soggette al dominio di Roma e solo eccezionalmente era usato in riferimento alla Penisola⁸, si può ben affermare che la sua comparsa fosse connessa con il sorgere di una terminologia dell'amministrazione provinciale romana: tali caratteristiche contribuirono ad attribuire al vocabolo l'accezione negativa che lo contraddistingueva e lo connotava nella maggior parte dei testi.

Un'accurata analisi delle occorrenze del termine *stipendiarius* nelle tipologie di fonti in cui esso si trova menzionato – letterarie, epigrafiche, giuridiche e grammatichè – è parsa, quindi, opportuna e necessaria. Individuare ed esaminare le di-

⁴ Cfr. già CAGNAT 1911, 1515 e LÉCRIVAIN 1919, 431; LUZZATTO 1953, 94 n. 60; ID. 1973, 852; ID. 1975, 587-588; GRELLI 1963, 16-21; LO CASCIO 1986, 34 n. 11; NICOLET 1988, 202; HERMON 1996, 18; STORCHI MARINO 2004.

⁵ FRANCE 2007b, 333.

⁶ CANTO 1996, in partic. 221-228, diversi lavori di Ñaco del Hoyo (in particolare, ÑACO DEL HOYO 2003b, 2003d, 50-56, e 2019) e FRANCE 2007b, la cui indagine, estesa ai diversi termini del lessico tributario romano, è stata riservata al vocabolo *stipendiarius* nelle pp. 344-347.

⁷ GABBA 1988 (1977), 117.

⁸ Come nel passo di Tac. *ann.* 11.22, per un'interpretazione del quale vd. *infra*, § 1.2 n. 37.

verse accezioni semantiche del vocabolo consente, infatti, di instaurare eventuali relazioni tra queste e il contesto in cui erano impiegate, permettendo di comprendere quando e in che misura accezioni di significato più specialistiche siano ravvisabili nel linguaggio “comune” o nell’uso generalizzato, per quello che è dato conoscere attraverso le opere di storici ed eruditi dell’epoca.

Una questione a sé stante, sebbene strettamente connessa alla precedente, concerne il dibattito storiografico sul tema. A dispetto dell’evidenza documentaria, negli studi moderni il termine *stipendiarius* viene generalmente tradotto, se sostantivato o riferito a persone, con «individuo soggetto al pagamento dello *stipendium*», intendendo per *stipendium* una contribuzione forzosa, regolare e in moneta richiesta dai Romani, sia in età repubblicana sia nel corso dell’impero, alle popolazioni vinte in guerra. Naturalmente non sono mancate eccezioni a questo quadro e alcuni studiosi esperti di questioni tributarie hanno ben evidenziato, come si è già osservato, la molteplicità di accezioni semantiche dei termini riguardanti la terminologia fiscale. Lo scopo del presente lavoro, che, pur condividendole in parte, rielabora e approfondisce sulla base di criteri e parametri analitici differenti le conclusioni offerte negli studi che lo hanno preceduto, è quello di riprendere l’intero dossier documentario al fine di proporle una rilettura organica e ad ampio spettro.

La tematica affrontata nelle pagine che seguono è stata a più riprese esaminata e rielaborata dalla sottoscritta prima di essere pubblicata nella veste attuale⁹. Le conclusioni presentate in questa sede costituiscono, quindi, il frutto di una riflessione che ha avuto origine ormai diversi anni or sono e si è arricchita con il passare del tempo, nella convinzione che, come affermava Cicerone, *non possunt omnia simul*¹⁰: un apparente silenzio cela i segni di un’operosità “in-attesa”¹¹.

⁹ I primi frutti di questa ricerca sono apparsi in SORACI 2010, seguiti poi dai risultati presentati in SORACI 2016b; lo studio delle fonti epigrafiche è affrontato, invece, in SORACI 2020b e c. Nel presente volume i contributi più antichi sono stati profondamente rivisti e aggiornati sul piano bibliografico; l’insieme dei testi, sottoposti ad un nuovo esame, è confluito in un lavoro organico e comprensivo dell’analisi di tutte le occorrenze del termine.

A Giovanni Salmeri che, con la preparazione e l’acume che lo contraddistinguono, ha letto pazientemente l’intero dattiloscritto, a Werner Eck, che ha arricchito con le sue osservazioni il capitolo dedicato alle fonti epigrafiche, a Francesco Grelle e a tutti coloro che, nel corso degli anni, mi sono stati prodighi di consigli nell’affrontare il tema in oggetto va il mio più sentito ringraziamento.

¹⁰ Cic. *Att.* 14.15.3.

¹¹ Si noterà che, nel presente lavoro, alcuni testi sono stati tradotti (e, laddove ciò è avvenuto, le traduzioni sono opera di chi scrive), altri invece parafrasati. Si è ritenuto, in tal modo, di dover mediare, nella convinzione che *in medio stat virtus*, tra una tradizione abbastanza in voga in ambiente anglo-americano, in cui le fonti sono sistematicamente tradotte, e la tradizione accademica italiana delle discipline classiche, portata a giudicare negativamente il costante inserimento delle traduzioni dei testi antichi.

I. DALLO *STIPENDIUM* AGLI *STIPENDIARI*

1.1. Lo *stipendium*, il «soldo»

A detta di Livio, lo *stipendium* sarebbe nato come paga dei soldati al tempo dell'ultima guerra contro Veio e precisamente nel 406 a.C.:

senatus (sc. decrevit) ut stipendium miles de publico acciperet, cum ante id tempus de suo quisque functus eo munere esset;

il senato decretò che il soldato ricevesse una paga dal pubblico erario, poiché prima di questo momento ognuno aveva svolto il servizio a proprie spese¹.

Le precedenti occorrenze del termine riscontrabili nell'opera liviana sono, dunque, da attribuire ad anacronismi; secondo l'interpretazione che qui si propone, tuttavia, tali anacronismi avranno riguardato in alcuni casi non tanto la sostanza quanto l'uso del vocabolo stesso: altrimenti detto, i soldati potrebbero anche aver ricevuto prima del 406 a.C. un'occasionale e rudimentale forma di paga, ottenuta attingendo a risorse di volta in volta differenti (indennità di guerra, esazio-

¹ Liv. 4.59.11. Cfr. anche Diod. 14.16.5 (Κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Ῥωμαίοις πρὸς Βηρίους πόλεμος συνέστη διὰ τοιαύτας αἰτίας. Τότε πρώτως ἐπενηφίσαντο Ῥωμαῖοι τοῖς στρατιώταις καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς ἐφόδια διδόναι χρήματα) e il tardo Zonar. 7.20, p. 146 ll. 29-32 (διὸ τὴν τε λείαν αὐτοῖς οἱ δυνατοὶ διέδωσαν καὶ μισθὸν τοῖς πεζοῖς, εἶτα καὶ τοῖς ἵππευσιν ἐνηφίσαντο· ἀμισθὶ γὰρ μέχρι τότε καὶ οἰκόσιτοι ἐστρατεύοντο· τότε δὲ πρώτων μισθοφορεῖν ἤρξαντο). Più imprecisi sul piano temporale e vaghi dal punto di vista terminologico sono Fest. p. 267 (*privato sumptu se alebant milites Romani paene ad id tempus, quo Roma est capta a Gallis*) e Lyd. *mag.* 1.45 (τότε σιτηρέσιον τὸ δημόσιον πρώτως τοῖς στρατιώταις ἐπιδέδωκεν ὀρισμένον, τὸ πρὶν ἑαυτοὺς ἀποτρέφουσιν ἐν πολέμῳ); fugace la menzione di Flor. *epit.* 1.6.8 (...*taxata stipendio hibernis...*), poco più ampia quella di Dion. Halic. 4.19.3 (οὐ γὰρ ἐλάμβανον ἐκ τοῦ δημοσίου τότε Ῥωμαῖοι στρατιωτικὸς μισθούς, ἀλλὰ τοῖς ἰδίῳς τέλεσιν ἐστρατεύοντο).

ni di varia natura, bottino², ecc...), ma non è affatto certo che in tali circostanze sia stato adoperato il vocabolo *stipendium*³. L'equivalente greco⁴ ὀψωνιασμός riportato da Dionigi di Alicarnasso, dal canto suo, è attestato solo a partire dalla fine del IV sec. a.C.⁵

Nella tabella che segue è possibile confrontare tra loro le occorrenze del termine *stipendium* e quelle di ὀψωνιασμός inserite nella narrazione di eventi precedenti il 406 a.C. (tab. 1).

² Nei secoli successivi, il bottino di guerra era venduto e destinato, in tutto o in parte, a ridurre l'ammontare del *tributum* o direttamente impiegato nel pagamento dello *stipendium* o ancora distribuito in aggiunta allo *stipendium*: GABBA 1988 (1977), 124-126; sull'importanza del bottino per i soldati romani cfr., tra gli altri, HARRIS 1979, specialmente 74-77 e 101-104; GRUEN 1984, 289-290; MUÑIZ COELLO 2011, 132-134; KAY 2014, 21-85, la cui analisi è, tuttavia, dedicata in particolare agli anni successivi alla seconda guerra punica; ma vd. le considerazioni di ROSENSTEIN 2016b, che mira a ridimensionarne il contributo in termini di finanziamento delle spese di guerra. Simili forme di ricompensa del servizio prestato dai soldati contribuiscono a rappresentare l'altra faccia della medaglia di quel sistema, basato sul guadagno, volto a minare il tradizionale sistema fondato sul dono; all'opposizione tra tali sistemi è stata dedicata in tempi recenti l'analisi di COFFEE 2017. In ogni caso, nonostante tutto, il livello impositivo della Repubblica romana non fu particolarmente alto rispetto a quello di altri stati coevi: TAYLOR 2020.

³ Sebbene il suo ragionamento sia applicato in riferimento all'età arcaica e all'opera di Dionigi, MARCHETTI 1977, 133 ben esprime considerazioni valide anche per altri autori e altri periodi storici: "il est évident que Denys est prisonnier d'un vocabulaire inadéquat". Secondo BOREN 1983, invece, il termine sarebbe stato usato prima del 406 a.C. per denotare pagamenti, "in money or in kind" (p. 431), "extracted by the conqueror from the conquered as punishment" (p. 428). Opportune interpretazioni dei passi di Livio qui discussi (1.20.3 e 2.54.1) sono offerte da ZEHACKER 1990, 319-321.

⁴ Altri due termini, μισθός e ὀψώνιον, vengono impiegati in Dionigi di Alicarnasso per indicare lo *stipendium* in quanto paga dei soldati, ma mentre il secondo è usato solo in contesti militari, il primo copre uno specchio semantico più ampio; ὀψωνιασμός è, comunque, il vocabolo più usato da Dionigi per tradurre il latino *stipendium*. Il termine ὀψώνιον appare tre volte nell'opera dionigiiana: in 9.36.2 (per cui vd. più avanti nella stessa tabella), in 9.58.8 (468 a.C.: ἐπὶ τούτοις κύριος γενόμενος τῆς πόλεως ὁ ὑπατος, καὶ λαβὼν ὀψωνία τε καὶ τᾶλλα, ὅσων ἔδει τῇ στρατιᾷ, καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας, ἀπῆγε τὴν δύναμιν, «essendosi impadronitosi della città e avendo preso l'equivalente per la paga e quant'altro fosse necessario all'esercito, lasciò un presidio e portò via le milizie») e in 15.3.3 (343 a.C.: κύριος ὁ ὑπατος, ὅσοις ἦν βουλομένοις ὀψώνια καὶ μισθοὺς φέρεσθαι τῆς φυλακῆς, τούτους καθίστησιν ἐν ταῖς πόλεσιν, «il console distribuì nelle città quanti volevano ottenere paghe e ricompense proprie della guarnigione»). Per quanto concerne μισθός, è utilizzato nel senso di soldo o, meglio, di ricompensa militare, in 3.59.2 (al tempo di Tarquinio Prisco: οὐδ' ἐξεγένετο παρ' οὐδεμιᾶς τῶν πόλεων κοινήν ἀποσταλῆναι τοῖς Τυρρηνοῖς συμμαχίαν, ἀλλ' ἐθέλονταί τινες ἐπεκούρησαν αὐτοῖς ὀλίγοι μισθοὶ μεγάλοις ὑπαχθέντες, «né accadeva che fossero state inviate ai Tirreni le truppe da nessuna delle città dell'alleanza, ma solo pochi volontari vennero in soccorso, raccolti grazie ad un soldo elevato»), 4.19.3 (per cui vd. *infra*), 10.15.5 (460 a.C.: ὁ μὲν Κλαύδιος οὐθὲν ἤξιου δεῖσθαι τοιαύτης συμμαχίας, ἦτις οὐχ ἐκούσιος, ἀλλ' ἐπὶ μισθῷ καὶ οὐδὲ τούτῳ μετρίῳ βοηθεῖν βούλεται τῇ πατρίδι, «Claudio non riteneva opportuno domandare una simile alleanza, che desidera soccorrere la patria non per slancio volontario, ma in cambio di un compenso») e 15.3.3 citato in questa stessa nota.

⁵ Men. *fr.* 1050.

Evento	Livio	Dionigi di Alicarnasso
Numa Pompilio attribuisce un “compenso” alle Vestali	Liv. 1.20.3: <i>his ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico statuit</i> ⁶ .	
L’ordinamento centuriato introdotto da Servio Tullio non prevedeva compensi per i soldati		Dion. Halic. 4.19.3-4: οὐ γὰρ ἐλάμβανον ἐκ τοῦ δημοσίου τότε Ῥωμαῖοι στρατιωτικούς μισθούς, ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις τέλεσιν ἐστρατεύοντο. Οὐτε δὴ χρήματα συνεισφέρειν τοὺς οὐκ ἔχοντας, ὅποθεν συνεισοίσουσιν, ἀλλὰ τῶν καθ’ ἡμέραν ἀναγκαίων ἀπορουμένους ᾤετο δεῖν, οὔτε μηδὲν συμβαλλομένους στρατεύεσθαι τινὰς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ὁ ψωνιαζομένων χρημάτων, ὡσπερ [τοὺς] μισθοφόρους ⁷ .
507 a.C.: la paga dei soldati nell’accampamento del re Porsenna	Liv. 2.12.7: <i>ibi cum stipendium militum forte daretur...</i> ⁸	Dion. Halic. 5.28.2: ὁ δ’ ἦν ἄρα γραμματεὺς τοῦ βασιλέως, ἐκάθητο δ’ ἐπὶ τοῦ βήματος διαριθμῶν τοὺς στρατιώτας καὶ διαγράφων αὐτοῖς τοὺς ὁ ψωνιασμοὺς ⁹ .
486 a.C.: condizioni imposte agli Ernici per ottenere la pace		Dion. Halic. 8.68.3: τῶν δὲ πρεσβευτῶν <εἰπόντων> ποιήσειν τὰ δυνατὰ καὶ μέτρια ἐκέλευσεν αὐτοῖς ἀργυρίον τε, ὃ κατ’ ἄνδρα τοῖς στρατιώταις εἰς ὁ ψωνιασμὸν ἔθος ἦν <εἶ> μηνῶν δίδοσθαι καὶ διὰ μηνὸς τροφὰς ἀποφέρειν ¹⁰ .

⁶ «Per loro (*sc.* le Vestali), perché fossero assidue custodi del tempio, stabilì un compenso su fondi pubblici».

⁷ «I Romani allora, infatti, non ricevevano dal pubblico erario ricompense militari, ma combattevano a proprie spese. Non ritenevano né che dovessero contribuire quanti non avevano ricchezze, ma erano privi del necessario per vivere ogni giorno, né che chi non versava nulla combattesse pagato con le ricchezze altrui, come i mercenari».

⁸ «Mentre accadeva che si distribuisse la paga dei soldati...».

⁹ «Era, invece, il segretario del re e sedeva sulla tribuna contando i soldati e annotando le loro paghe».

¹⁰ «Poiché gli ambasciatori dichiararono di fare ciò che fosse possibile e ragionevole, egli ordinò loro di consegnare il denaro che era giusto dare ad ogni soldato per la paga di sei mesi e vettovglie per un mese». Sulla base di un confronto con 9.36.2 e 59.4, il Kiessling, nella sua edizione del 1867 (p. XXII), proponeva di leggere διμήνου invece del tradito διὰ μηνός; in effetti, anche in 9.17.1 appare διμήνου; in Liv. 10.5.12 si parla di *duum mensum frumento*, ma in Liv. 8.2.4 e in 9.43.21 il frumento richiesto è *trium mensum*. La correzione in διμήνου è, dunque, possibile (è accettata nel vol. V dell’edizione curata per la Loeb da Earnest Cary nel 1940), ma non del tutto ovvia. Si noti che anche il tradito *bimestri* di Liv. 9.43.6 (*bimestri stipendio frumentoque*, ed. M. Hertz) è stato corretto da MOMMSEN 1844, 38 in *VImestri*, ossia *semestri*, con un ragionamento ineccepibile sul piano paleografico; tuttavia, potrebbe essersi trattato anche di *semestri stipendio bimestri frumentoque*: vd. *infra*, n. 32. Già a detta di MARQUARDT 1851, 74 n. 357 “vielleicht hat Livius

486 a.C.: Appio Claudio propone di affittare le terre pubbliche e di destinare il ricavato dell'affitto per pagare i soldati		Dion. Halic. 8.73.3: τὸ δὲ προσίον ἐκ τῶν μισθώσεων ἀργύριον εἰς τοὺς ὀψωνιασμοὺς τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι καὶ εἰς τὰς μισθώσεις ὧν οἱ πόλεμοι χορηγιῶν δέονται. 8.73.5: καὶ ὅτι κρεῖττον αὐτοῖς ἐστίν, ὅταν ἐξίωσιν ἐπὶ τοὺς πολέμους ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου τὸν ἐπισιτισμὸν τε καὶ ὀψωνιασμὸν λαμβάνειν, ἢ ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων εἰς τὸ ταμεῖον ἕκαστον <εἰσφέρειν> ¹¹ .
478 a.C.: i Veienti chiedono una tregua e promettono la consegna di frumento e paga dei soldati		Dion. Halic. 9.17.1: ἴνα δ' αὐτοῖς ἐγγένηται ταῦτα πράττειν, σίτον τε ὁμολόγησαν τῇ Ῥωμαίων στρατιᾷ διμήνου παρέξειν, καὶ χρήματα εἰς ὀψωνιασμὸν ἕξ μηνῶν, ὡς ὁ κρατῶν ἔταξε ¹² .
474 a.C.: tregua con i Veienti, che si impegnano a consegnare frumento e paga dei soldati	Liv. 2.54.1: <i>indutiae in annos quadraginta petentibus datae frumento stipendioque imperato</i> ¹³ .	Dion. Halic. 9.36.2: τοῦ δὲ Μαλλίου κελεύσαντος αὐτοῖς ἀργύριον τ' εἰς ὀψωνιασμὸν ἐνιαυτοῦ τῇ στρατιᾷ καὶ διμήνου τροφᾶς ἀποφέρειν, ὅταν δὲ ταῦτα ποιήσωσιν εἰς Ῥώμην ἀποστέλλειν τοὺς διαλεξομένους τῇ βουλῇ περὶ τῶν διαλύσεων, ἐπαινέσαντες ταῦτα καὶ διὰ ταχέων τό τ' ὀψώνιον τῇ στρατιᾷ καὶ τὸ ἀντὶ τοῦ σίτου συγχωρηθὲν ὑπὸ τοῦ Μαλλίου κατενέγκαντες ἀργύριον ἦκον εἰς τὴν Ῥώμην ¹⁴ .
467 a.C.: condizioni imposte agli Equi per ottenere la pace		Dion. Halic. 9.59.4: ὁ δ' ὕπατος δύο τε μηνῶν τροφᾶς τῇ στρατιᾷ καὶ δύο χιτῶνας κατ' ἄνδρα καὶ ἀργύριον εἰς ὀψωνιασμὸν ἕξαμήνου καὶ εἴ τι ἄλλο κατήπειγεν εἰσπραξάμενος... ¹⁵

ungenau dies verbunden” o il *bimestre stipendium* sarebbe stato solo un anticipo dello stipendio semestrale. Nella successiva edizione dell’opera, invece, lo studioso sembra preferire la lettura mommseniana: MARQUARDT 1884², 93-94 n. 5.

¹¹ Appio Claudio propose che «il ricavato dell'affitto fosse speso per pagare il soldo ai militari e le ricompense della cui fornitura hanno bisogno i soldati (...) È meglio per loro, nel caso in cui partano per la guerra, ricevere il vettovagliamento e la paga dall'erario pubblico, invece che versare ogni volta all'erario dalle proprie sostanze».

¹² «Affinché accadesse che si realizzassero queste cose per loro, furono d'accordo nel consegnare all'esercito dei Romani grano per due mesi e denaro per la paga di sei mesi, come aveva stabilito il vincitore».

¹³ «A loro che lo chiedevano fu concessa una tregua di quarant'anni e ordinata la consegna di frumento e della paga per i soldati».

¹⁴ «Manlio ordinò loro di portare denaro per la paga militare di sei mesi e viveri per due mesi; quando avessero fatto ciò, mandassero a Roma ambasciatori al senato per la riconciliazione. Avendo accettato queste cose e avendo raccolto in fretta la paga per l'esercito e il denaro al posto del grano richiesto da Manlio, si recarono a Roma».

¹⁵ «Il console, avendo chiesto per l'esercito viveri per due mesi, due tuniche per ogni soldato e denaro per la paga di sei mesi e quant'altro fosse necessario...».

424 a.C.: promessa di imposizione di tasse ai proprietari terrieri da destinare alla paga dei soldati	Liv. 4.36.2: <i>Agri publici dividendi coloniarumque deducendarum ostentatae spes et vectigali possessoribus agrorum imposito in stipendium militum erogandi aeris</i> ¹⁶ .	
---	--	--

Tab. 1: Occorrenze dei termini *stipendium* e ὀψωνιασμός prima del 406 a.C.

Tra le occorrenze sopra ricordate, quelle certamente anacronistiche riguardano l'imposizione di tasse sulle proprietà terriere (riportate da Dionigi per il 486 e da Livio per il 424 a.C.), i cui proventi avrebbero coperto le spese per il mantenimento dei soldati: entrambi i racconti presentano questioni più tarde, sorte nel IV o addirittura nel II sec. a.C.¹⁷

Stipendium deriva dalla parola *stips*, che, dal canto suo, nella tarda Repubblica aveva tre significati: “moneta”, “offerta monetaria destinata alla divinità” e “contributo versato dai mobilitabili”¹⁸. La connotazione pecuniaria del vocabolo *stips* si trasmette anche al suo derivato *stipendium*, come osservarono già Varro, Festo, Plinio e Isidoro: per la Roma di fine V secolo, tuttavia, l'uso del termine *stipendium*, se impiegato nel senso di paga in denaro, appare inappropriato, giacché all'epoca non circolavano ancora né le monete d'argento di tipo greco né quelle di bronzo, adottate tra la fine del IV l'inizio del III sec. a.C.¹⁹

Diverse le ipotesi formulate per spiegare tale incongruenza.

Una prima soluzione è considerare erronea la notizia, posticipando la data d'introduzione dello stipendio militare di almeno un secolo²⁰.

¹⁶ «Venivano manifestate le speranze della divisione dell'agro pubblico e della deduzione di colonie e della distribuzione di denaro per la ricompensa dei soldati, denaro derivante dall'imposizione di una tassa ai proprietari terrieri».

¹⁷ Sull'anacronismo del passo di Livio vd. in partic. NICOLET 1976, 82; su quello di Dionigi cfr. ROSELAAR 2010, 27; su entrambi GABBA 1988 (1977), 127-128 e SORACI in cds.

¹⁸ TOUTAIN 1911, 1515-1516; SCHEID 1984, 955-956 e CANTO 1996, 221 e n. 48. Sul secondo significato vd., da ultimo, GOLOSETTI 2019.

¹⁹ Varro *ling.* 5.182: *stipendium a stipe dictum, quod aes quoque stipem dicebant... militis stipendia ideo, quod eam stipem pendebant*; vd. anche Id. *v. pop. rom.* 77: *stipendium appellabatur quod aes militi semestri aut annuum dabatur*. Fest. p. 379: *stipem esse nummum signatum, testimonio est et de eo quae datur in stipendium militi, et cum spondetur pecunia, quod stipulari dicitur*; Plin. *nat.* 33.13.43: *militum stipendia, hoc est stipis pondera*; D. 50.16.27 (Ulp.): *'stipendium' a stipe appellatum est, quod per stipes, id est modica aera, colligatur* (per cui vd. *infra*, § 4.2 n. 38); Isid. *orig.* 16.18.8: *stipendium a stipe pendenda nominatum, antiqui enim appendere pecuniam soliti erant magis quam adnumerare*. Sulla datazione delle prime monete romane vd. ZEHACKER 1973, in partic. 197-269; Id. 1979, 169-181; NICOLET 1984, 105-135; CRAWFORD 1985, 17 e 25-51; MOREL 2007, 496-497. È, comunque, innegabile che l'economia romana, in particolare quella repubblicana, fosse in gran parte fondata sulla guerra, come ha fatto rilevare, da ultimo, CHEMAIN 2016, 37-42.

²⁰ NICOLET 1966, 38-42; HUMM 2005, 381-382.

Secondo altri, invece, il termine *stipendium* avrebbe avuto in origine un significato diverso da quello strettamente monetario, che rimandava all'ambito alimentare: la paga dei soldati sarebbe stata, dunque, versata in natura²¹. In tal senso, Scheid ha osservato che, in un passo di Polibio, la traduzione greca di *stipendium* è ὀψώνιον, vocabolo composto di ὄψον (genericamente “cibo” ma, soprattutto al tempo di Omero, “carne”, o, specie ad Atene, “pesce”) + ὠνέομαι (“comprare”, “procurarsi”); lo studioso ne ha dedotto che la ricompensa offerta ai soldati, separata dalla razione di cereali, fosse «messa in rapporto con la carne»²². Tuttavia, il passo evidenzia piuttosto la netta separazione tra il compenso monetario e la razione di cereali, separazione più volte attestata in Livio e in Dionigi di Alicarnasso²³: come si è già osservato, un termine di uguale radice (ὀψωνιασμός) appare indicare il corrispettivo greco dello *stipendium* anche in diversi brani di Dionigi di Alicarnasso; in base a quanto affermato in alcuni di essi, si può dedurre che l'ὀψωνιασμός fosse ben distinto non solo dal vero e proprio σίτος, ma anche dai più generici τροφαί ed ἐπισιτισμός, e che fosse corrisposto in ἀργύριον²⁴.

Un'ulteriore, preferibile, ipotesi consiste nel ritenere che lo *stipendium* del 406 a.C. fosse stato pagato in “paleomonete” (ossia lingotti di metallo, “ces termes impliquant, par rapport à la monnaie, une anteriorité non seulement dans le temps mais aussi dans le développement”), in *aes rude* o *aes signatum*, e che si fosse trattato di un versamento unico, un'indennità eccezionale di carattere soprattutto onorifico, anche se i pagamenti potrebbero essere divenuti periodici molto presto²⁵.

È assolutamente verosimile, a mio avviso, che nel 406 a.C. sia stata formalmente riconosciuta, e in qualche modo istituzionalizzata, la necessità di ricompensare i soldati per il servizio svolto, ma che tale ricompensa sia stata ufficialmente indicata con il termine *stipendium* solo in seguito, probabilmente al tempo della censura di Appio Claudio, quando ebbero luogo importanti mutamenti di or-

²¹ Secondo CLERICI 1943, 435-437, nel 406 sarebbe stato fornito ai legionari cibo e non moneta; simile l'ipotesi di MARCHETTI 1977, 119, a detta del quale prima dell'introduzione della moneta sarebbero state distribuite ai soldati forniture militari e razioni alimentari.

²² Pol. 6.39.12: Ὀψώνιον δ' οἱ μὲν πεζοὶ λαμβάνουσι τῆς ἡμέρας δύο ὄβολους, οἱ δὲ ταξιαρχοὶ διπλοῦν, οἱ δ' ἵππεῖς δραχμὴν. Σιτομετροῦνται δ' οἱ μὲν πεζοὶ πυρῶν Ἀττικοῦ μεδίμνου δύο μέρη μάλιστα πωζ... («come paga i fanti prendono due oboli al giorno, i centurioni il doppio, i cavalieri una dracma. Come razione di viveri, invece, i fanti ricevono circa due terzi di un medimno attico di grano...»); SCHEID 1984, 955-956 (cfr. anche ID. 1988, 267-292); sul brano polibiano vd. i commenti, benché privi di considerazioni etimologiche sul termine ὀψώνιον, di BRUNT 1950, 50-51, WATSON 1958 e ZEHACKER 1983 (e, a margine, anche LO CASCIO 1989).

²³ Vd. n. successiva e *infra*, § 2.2.1 n. 67.

²⁴ Dion. Halic. 8.68.3 (τροφαί), 8.73.5 (ἐπισιτισμός), 9.17.1 (σίτος), 9.36.2 (τροφαί), 9.59.4 (τροφαί). Che lo *stipendium* sia la paga in contanti versata da popolazioni sconfitte nei confronti dei vincitori ritiene anche FRANCE 2007b, 340.

²⁵ Cfr. GABBA 1988 (1977), 128-129 e ZEHACKER 1990, 307-326, che si basano su Liv. 4.60.6-8. A conclusioni simili era giunta anche GATTI 1970, 131-135, secondo cui il soldo ai legionari sarebbe stato pagato come “contributo straordinario” e facendo ricorso all'*aes rude*; secondo CRAWFORD 1985, 22-23, “it is in any case certain that the adoption of pay antedates the adoption of coinage”: la parola *stipendium* implicherebbe, “as Roman antiquarians saw, that pay was originally weighed out, not counted out”.

dine politico, militare, monetario e censitario²⁶. Non è improbabile che nello stesso periodo sia stato introdotto il termine ὀψωνιασμός, che, come si è detto, appare allora per la prima volta attestato²⁷.

Riferito ad eventi occorsi prima del 406 a.C., dunque, il termine *stipendium* costituisce, secondo l'interpretazione proposta in questa sede, un anacronismo linguistico volto a indicare una ricompensa occasionale per il servizio prestato dai soldati; esso verrà impiegato nelle narrazioni successive, forse sempre in modo anacronistico, per designare la ricompensa istituzionalizzata a partire dal 406 a.C., ma non ancora regolare né corrisposta nel primo tipo di moneta coniatata, l'*aes grave*; solo dalla fine del IV secolo, all'incirca al tempo della censura di Appio Claudio, sarà stato introdotto il termine *stipendium* per indicare la paga, ora regolarmente versata e liquidata ai soldati in moneta.

Da questo primo significato di paga militare il termine passò ad indicare gli anni di servizio prestati dai soldati: *stipendium merere* significa “guadagnarsi lo stipendio”, dunque, per metonimia, “prestare servizio”²⁸.

1.2. Lo *stipendium* come indennità di guerra e l'origine del termine *stipendiarius*

Le somme dovute per il pagamento dello *stipendium* erano di norma coperte dal *tributum*, un'imposta soprattutto inizialmente a carattere straordinario che ogni cittadino romano versava allo stato per il mantenimento dell'esercito²⁹. Si è a lungo discusso sulla natura di quest'ultimo; in particolare, non è chiaro se fosse un'“imposta per quotità” o un'“imposta di ripartizione”: nel primo caso, si fissava una quota proporzionale all'intero ammontare imponibile dei contribuenti, mentre nel secondo il totale dovuto era predeterminato e poi suddiviso tra i contribuenti in modo proporzionale al censo di ciascuno. Gli studi più recenti hanno ritenuto preferibile questa seconda interpretazione³⁰.

²⁶ Su tali mutamenti vd. STUART STAVELEI 1959, 420-433; LORETO 1991, 191-197; GARZETTI 1996 (1947); HUMM 2005, 375-384.

²⁷ Vd. *supra*, § 1.1 n. 5.

²⁸ NICOLET 1966, 38; BOREN 1983, 433; CANTO 1996, 222; FRANCE 2006, 340; SPEIDEL 2014, 53.

²⁹ Cfr. Fest. p. 508: *Vectigal aes appellatur, quod ob tri<bu>tum et stipendium et aes equestre et hordiar<iu> populo debetur*. La riscossione del *tributum* dipendeva strettamente dalla volontà di pagarlo: “the state could not function without *tributum* and (...) *tributum* could not be collected without the consent of those who paid it” (TAN 2017, 173; SORACI in cds.).

³⁰ Sul *tributum* quale “imposta per quotità” vd. già MARQUARDT 1884², 165-166; MARCHETTI 1977, in partic. 113, GABBA 1988 (1977), 137-141; ad un'“imposta di ripartizione” pensano, invece, NICOLET 1976, in partic. 66-67 e Id. 1984 (1977), 179, CERAMI 1997, 44-45 e 55-56, HUMM 2005, 390-394 e BLECKMANN 2016, 87. CLERICI 1943, 441 e n. 6 (alle pp. 449-450) pensava ad “un'imposta straordinaria sul capitale”, determinata in base al “fabbisogno presunto per ciascuna campagna di guerra” e divenuta fissa solo “in tarda età”, quando “poté commisurarsi in rapporto percentuale alla ricchezza posseduta dai singoli contribuenti”. Un modello più sofisticato volto a determinare le modalità di ripartizione del carico tributario tra i cittadini è stato offerto in tempi recenti da ROSENSTEIN 2016b, in partic. 83-96. SPAGNUOLO VIGORITA, MERCOGLIANO 1992, 92-94, non si pronunciano in merito all'alternativa “imposta per quotità” – “imposta di ripartizione”.